

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**  
**e Attività Estrattiva**

**N. 53 - 1167464/2007**

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della **fase di verifica** ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/1998 e s.m.i., relativa al progetto “Realizzazione attività ludica sportiva ai sensi della scheda F2 del vigente PRGC – Pista per minimoto” Comune di Poirino - Proponente: Cecchetto Maurizio  
**Ritiro progetto da parte del proponente e interruzione fase di verifica. Presa d’atto.**

**Premesso che:**

- In data **19/07/2007** il sig. Maurizio Cecchetto ha presentato domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n.40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto in oggetto, in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 49 dell'Allegato B2
- in data **16/08/2007** è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data **24/09/2007** si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino, via Valeggio n. 5 - Torino, convocata ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

**Rilevato che:**

- Il progetto prevede la realizzazione di una pista di mini-moto localizzata nel Comune di Poirino, a sud del centro abitato in prossimità della rotatoria che interseca la variante di Poirino alla SR 29. L'area interessata dal progetto interessa una superficie di circa 6.000 mq, di cui circa 2000 mq impermeabilizzati. L'opera in progetto risulta interclusa tra la variante alla SR 29 e la SP 131 proprio in prossimità della rotatoria di innesto tra i due assi stradali.
- Il Comune di Poirino è dotato di Variante al P.R.G.C. (revisione) approvata con D.G.R. 43-15.047 del 17.3.2005, l'area interessata dal progetto risulta inserita a destinazione agricola. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 14.2.2007, è stata approvata la perimetrazione di una nuova area normativa “F2 – attività turistica, ludica, sportiva”, corrispondente alla delimitazione dell'area interessata dall'intervento in oggetto. Nella relazione illustrativa il proponente ha dichiarato la piena compatibilità dell'intervento con la destinazione d'uso previsto dallo strumento urbanistico, modificato con la D.C. n.21/2007.
- L'opera prevede la realizzazione di una pista asfaltata di larghezza tra i 5-6m da utilizzare con minimoto che potranno essere affittate sul posto o di proprietà dei clienti. La pista è dimensionata per la circolazione contemporanea massima di 12 veicoli.
- Il progetto comprende anche la realizzazione di due chioschi: uno per ad uso del bar e servizi ed uno per la gestione dell'impianto ove viene situato il box per il parcheggio delle minimoto. Si realizzeranno parcheggi ad uso pubblico accessibili durante le ore di apertura del centro. L'orario di funzionamento dell'impianto non sarà oltre le 24.00.
- Per la depurazione delle acque di piattaforma nel progetto si propone la realizzazione di una vasca di fitodepurazione posta sul lato nord dell'area di progetto, in modo da sfruttare la naturale pendenza e di permettere la restituzione delle acque meteoriche nel canale a lato della strada sterrata presente. Il dimensionamento della vasca è di circa 30 mq.
- I suoli dell'area vasta considerata appartengono alla classe I e alla classe II, la porzione di territorio direttamente interessata non presenta vegetazione di alto fusto.
- In area vasta è presente un Sito di Interesse Comunitario: IT11110035 –“Stagni di Poirino-Favari” il cui confine orientale dista circa 2,5 km dall'area del progetto.
- Nell'area oggetto di intervento i due rii principali sono costituiti dal Torrente Banna e dal Rio Verde che scorrono rispettivamente a nord e a est dell'abitato di Poirino ad una distanza compresa tra 2100 m (Torrente Banna) e 2500 m (Rio Verde) dall'area di intervento.

- Per quanto attiene invece la rete idrografica presente all'interno dell'area vasta, oltre alla presenza di canali irrigui, si segnala la presenza del Rio Borgassa che scorre ad est dell'area di intervento ad una distanza di circa 300 m da essa
- Il Comune di Poirino ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n.45 del 11/09/2004 pubblicata sul B.U.R. n.41 del 14/10/2004.

**Considerato che:**

- Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:
  - nota prot.n. 1288/0814 del 05/10/2007 della Regione Piemonte Settore Urbanistico territoriale – Area Metropolitana
  - nota prot. 1064071/LC3/FF del 27/09/2007 del Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino
  - nota. prot. 9972/3 del 13/09/2007 del Servizio Grandi Infrastrutture viabilità della Provincia;
  - nota prot. n. 1071096/LC5/NV/dd del 28/09/2007 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Provincia;
  - nota prot. n. 1066455 struttura IA3 del 26/09/2007 del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia;
  - nota prot. n. 127797/SS06.03 del 01/10/2007 da parte dell'ARPA Dipartimento di Torino
- L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro, le nota sopra citata e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

**I. dal punto di vista della pianificazione:**

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

L'intervento proposto ricade su suoli di II<sup>a</sup> e III<sup>a</sup> classe di capacità d'uso; il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale tutela i suoli di II classe (a buona e media fertilità); di norma i PRGC e le loro varianti debbono destinare tali aree ad attività agricole ex art. 25 l.r. 56/77 e s.m.i.

Il territorio del Comune di Poirino è però individuato dal PTC quale “*bacino di valorizzazione produttiva*” nonché “*fuoco di riequilibrio sistemico del sistema produttivo*”, pertanto in esso possono trovare collocazione eventuali potenziamenti dell'armatura urbana; in relazione a tali aree si pongono tuttavia *problematiche di riqualificazione morfologica e funzionale*, di “*ridisegno*” e “*ricucitura*”. Si richiede quindi al proponente di definire anche la sistemazione della zona interclusa tra l'intervento in previsione e la rotatoria della variante alla SR 29.

Piano Regolatore Generale Comunale

L'area in cui si colloca l'intervento risulta essere a *destinazione agricola* ai sensi del vigente PRGC; la Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 68 del 28/11/2006, agli atti della Provincia, conferma tale destinazione.

Per quanto riguarda la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14/02/2007, con cui si sarebbe approvata la nuova perimetrazione dell'area F2 e di conseguenza variata la destinazione d'uso della zona in oggetto, si rileva che le varianti parziali o strutturali debbono seguire le procedure stabilite dalla l.r. 56/77 e s.m.i. Le varianti parziali sono normate dal comma 7 dell'art. 17 della legge urbanistica, il quale stabilisce che la delibera di adozione venga inviata alla Provincia per il pronunciamento di compatibilità con il PTCP e i progetti sovra comunali approvati.

La formazione ed approvazione delle varianti strutturali generali e i nuovi piani regolatori sono regolate dai disposti dell'art. 15; in questo caso sia la deliberazione programmatica che il progetto preliminare debbono essere messe a disposizione della Provincia; infine le procedure per la formazione ed approvazione di varianti strutturali sono stabilite dalla recente l.r. 1/2007 che prevede la convocazione di una Conferenza di Pianificazione.

Poiché il Servizio Urbanistica della provincia, preposto alla verifica di compatibilità sopra citata, non risulta essere in possesso di tali atti né a conoscenza della formazione di una variante strutturale ai sensi della l.r. 1/2007, si ritiene che la procedura seguita dal Comune, al fine di variare la destinazione d'uso dell'area da agricola a servizi *non sia corretta* e pertanto che la destinazione continui ad essere agricola.

Per quanto riguarda la frase presente nella scheda riferita all'attività normativa F2, e cioè che “*l'Amministrazione comunale, con proprio atto deliberativo, può delimitare le aree esistenti o quelle nuove assoggettandole alla presente normativa specifica*” si ribadisce che non è possibile modificare la destinazione d'uso di un'area senza che ciò costituisca variante allo strumento urbanistico vigente.

Inoltre il Comune non ha tenuto in debita considerazione l'indicazione prescrittiva riportata all'art.9, lettera F delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente che ammette tale possibilità esclusivamente per le: “*aree per attività private non aventi rilevanza urbanistica e destinate all'uso del tempo libero e al rapporto dell'uomo con l'ambiente naturale e tali da non compromettere l'uso e la valenza agricola del suolo in atto.*”

Si ritiene pertanto che l'Amministrazione Comunale ha interpretato la norma del PRGC poiché la destinazione approvata con la deliberazione consiliare n.21 del 2007 non può contemplare l'intervento proposto (pista per minimoto), in quanto trattasi di una attività non compatibile con quanto definito all'art.9, lettera F delle Norme Tecniche di Attuazione sopra citate, presentando rilevanza urbanistica ed interferenze ambientali.

L'intervento non risulta pertanto compatibile con la normativa del PRG vigente.

La localizzazione dell'impianto dovrà essere comunque valutata in funzione dei rischi ambientali prodotti in termini di rumore, sicurezza, inquinamento e prevedendo una distanza adeguata dagli insediamenti residenziali esistenti.

## II. dal punto di vista progettuale e tecnico:

- manca un adeguato accesso alla pista di minimoto dalla SP 131 di Isolabella.  
Dalla documentazione presentata, non si evince nel dettaglio la dinamica dell'innesto che verrà utilizzato per l'ingresso all'area in oggetto, attualmente è visibile unicamente una strada sterrata che si innesta a raso sulla provinciale a poco più di 100 metri dalla rotatoria. Si chiede di valutare la possibilità di asfaltare il primo tratto della strada sterrata già esistente, nel tratto che collega la viabilità principale con l'ingresso all'area in progetto, per evitare la produzione di polveri. Inoltre, durante l'attività di cantiere, dovrà essere garantita l'accessibilità ai fondi ed alla viabilità interpodereale, dal tale strada .
- mancano indicazioni precise sulla gestione delle attività con particolare dettaglio alla gestione del sistema di stoccaggio dei carburanti. Si chiede di valutare per lo stoccaggio dei liquidi lubrificanti e carburanti la realizzazione di una zona delimitata e impermeabilizzata che impedisca l'infiltrazione nel terreno nel caso di sversamenti accidentali, in modo che non vengano allontanati, come da progetto, al termine di ogni giornata.
- manca la rappresentazione sugli elaborati grafici della vasca di fitodepurazione, si evidenzia che i sistemi di trattamento delle acque devono essere graficamente rappresentati, e deve essere esplicitato il sistema di gestione degli stessi, al fine di comprendere le soluzioni progettuali e gestionali adottate.
- in merito alla competenza autorizzativa degli scarichi domestici dei bagni a servizio della pista di minimoto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 48/93, l'autorizzazione è in capo al Comune su cui sorge l'insediamento stesso, così come per l'eventuale approvazione del piano di prevenzione e gestione delle aree esterne.  
Si ritiene utile sottolineare che ai sensi del D.P.G.R 23/2/2006 n. 1/R avente per oggetto "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" prevede che "le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale".
- Il sistema di illuminazione (torre faro e i pali di illuminazione ed altri eventuali) deve essere adeguato alla Legge Regionale n°31 del 24/03/00 "Disposizione per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche". Si informa che la Provincia di Torino ha approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°330414 del 10 febbraio 2004 le Linee Guida per l'applicazione della L.R. 31/2000, e pertanto si richiede di osservare nel progetto le disposizioni di tali linee guida per la conformità degli impianti di illuminazione esterna.

## III. dal punto di vista ambientale:

- La valutazione dell'impatto acustico non risulta adeguata a caratterizzare l'impatto acustico dell'opera in oggetto. Dallo studio della componente rumore sono emerse significative criticità sulla valutazione eseguita dal proponente circa l'assenza di alcuni ricettori limitrofi la pista in esame ed in merito all'algoritmo di calcolo che è stato scelto per la stima dei livelli di rumore. Tale algoritmo, infatti, risulta inadeguato per il tipo di sorgente in esame, in quanto rimane valido esclusivamente per le sorgenti puntuali che possiedono un'energia sonora concentrata in un singolo punto. Per le piste di minimoto invece, così come per le infrastrutture di trasporto stradale in genere, che hanno un'energia sonora distribuita lungo tutto l'asse è opportuno, per una realistica stima dei livelli, considerare la sorgente come lineare.

Alla luce di quanto sopra, si chiarisce che gli impatti indotti ai ricettori più vicini non risultano contenuti entro il limite differenziale previsto per l'interno delle abitazioni, nonché entro i limiti assoluti di immissione ed emissione sonora previsti per l'ambiente esterno dalla zonizzazione acustica dell'area in esame.

Si ritiene, in via cautelativa, che la sola distanza non sia in grado di garantire, con margini di incertezza accettabili, il rispetto dei livelli sonori di immissione presso i ricettori limitrofi, soprattutto in riferimento al livello d'immissione differenziale che, stante l'intenzione di mantenere in esercizio il circuito dopo le

22.00, passerebbe dai 5 dB(A) del periodo di riferimento diurno ai 3 dB(A) consentiti nel periodo notturno.

Inoltre, fatta salva la possibilità di trovare un adeguato rimedio alle problematiche sopra evidenziate, considerata la potenza sonora ed il numero di minimoto che impegnerebbero contemporaneamente il circuito, anche il rispetto del livello sonoro di emissione lungo il confine di proprietà risulta potenzialmente a rischio.

L'entità del rumore emesso, infatti, potrebbe non consentire il rispetto dei 55 dB(A) consentiti nel periodo di riferimento diurno dalla classe acustica III, in cui ricade l'area in esame.

Si conclude pertanto, che per un'adeguata valutazione dell'impatto acustico è necessario effettuare una valutazione che tenga conto di tutti i recettori prossimi alla pista, e che l'algoritmo utilizzato consideri la sorgente come lineare. Qualora si verificassero potenziali superamenti dei limiti previsti dalle norme è necessario prevedere adeguati sistemi di mitigazione delle emissioni sonore, in grado di ricondurre l'impatto acustico indotto entro i limiti acustici consentiti

- L'ubicazione della pista, in adiacenza della SP 131, determina la realizzazione di una zona interclusa tra l'area attrezzata e una rotatoria, area che sarebbe preclusa all'attività agricola e che in assenza di un progetto di acquisizione e recupero da parte del proponente evolverebbe rapidamente in un incolto. Dati inoltre gli impatti previsti sul suolo, consistenti nell'impermeabilizzazione di circa 2000 mq. di terreno, sarebbe opportuno migliorare l'evapotraspirazione dell'area al contorno, al fine di mitigare la mancata percolazione delle acque meteoriche nelle aree asfaltate.

Il progetto dovrebbe essere implementato attraverso l'acquisizione e il recupero dell'area interclusa, recupero che preveda, compatibilmente con le esigenze di visibilità della strada limitrofa, la messa a dimora di essenze arboree e arbustive tipiche della vegetazione potenziale dell'area vasta.

- Prevedere di recitare l'area della pista con reti attraverso le quali non possano inserirsi anfibi, al fine di mitigare i possibili investimenti di fauna protetta con i veicoli che correranno sulla pista.
- In merito alla prevista siepe perimetrale intorno alla pista, si evidenzia che le essenze da utilizzare devono annoverare specie tipiche del bosco planiziale, possibilmente di differente altezza in modo da realizzare una siepe multistrato ed evitando l'uso del ligustro.

#### **Rilevato che:**

- in relazione alle problematiche emerse nel corso dell'istruttoria e del dibattito intercorso nella Conferenza dei Servizi svoltasi in data 24/09/2007, **il proponente con nota del 10/10/2007, ha chiesto di ritirare il progetto in oggetto dalla fase di verifica ai sensi dell'art. 10 della LRn. 40/98.**

#### **Visti:**

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi;
- la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.;
- il D. lgs. 152/06.
- gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

### **DETERMINA**

1. di dare atto che con nota del **10/10/2007** il proponente Cecchetto Maurizio, a fronte delle problematiche emerse in sede di Conferenza dei Servizi - dettagliate nella premessa del presente atto - ha ritirato il progetto "*Realizzazione attività ludica sportiva ai sensi della scheda F2 del vigente PRGC - Pista per minimoto*", localizzato nel comune di Poirino, **determinando l'interruzione della presente procedura di Verifica ex art.10 della l.r. n.40/1998 e s.m.i.**

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 15/10/2007

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Paola Molina